

REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI COMO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI
COMO IN DATA 21 GIUGNO 2007

- Visto il D.L.L. 23/11/1944 n. 382 che istituisce gli Ordini ed i Collegi delle Professioni Tecniche;
- Visto il R.D. 11/02/1929 n. 274 che approva il Regolamento per la professione di Geometra;
- Vista la Legge 25/04/1938 n. 897 sulla obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo Professionale;
- Vista la Legge 24/10/1955 n. 990 che istituisce la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri;

DELIBERA

di approvare il seguente Regolamento per l'uso del Timbro per l'esercizio della professione di Geometra

Articolo n. 1

Ogni elaborato tecnico redatto dal Geometra richiesto da privati o Enti Pubblici dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro professionale ad inchiostro indelebile attestante che il firmatario possiede i requisiti di cui alle leggi in premessa, per l'esercizio della professione di Geometra.

Articolo n. 2

Il timbro recherà il nome e cognome del Geometra, il numero di iscrizione all'Albo e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce.

Articolo n. 3

Il timbro sarà assegnato a titolo gratuito dal Collegio in dotazione al Geometra che abbia ottenuto i requisiti per l'esercizio della libera professione. Il Geometra, all'atto del ritiro del timbro, dovrà rilasciare ricevuta apponendo la propria firma in un apposito registro tenuto dal Collegio.

Articolo n. 4

Nel caso in cui il Geometra rassegni le dimissioni dall'Albo, chiedi il trasferimento ad altro Collegio, venga sospeso o cancellato dall'Albo in seguito a provvedimento disciplinare, dovrà restituire immediatamente il timbro. L'avvenuta restituzione sarà annotata sull'apposito registro in dotazione al Collegio. In caso di smarrimento o furto del timbro il

Geometra dovrà farne immediata denuncia al Collegio che rilascerà un duplicato previo pagamento delle relative spese.

Articolo n. 5

Il Geometra cancellato dall'Albo, che non riconsegna il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati. Il Geometra cancellato dall'Albo o sospeso, che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'articolo 26 del R.D. 11/02/1929 n. 274.

Articolo n. 6

E' fatto divieto ai Geometri di fornirsi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello fornito dal Collegio. L'uso dei timbri che non siano dati in dotazione a norma del precedente articolo 3, sarà considerata infrazione perseguibile con il provvedimento disciplinare previsto dagli articoli 11 e 12 del R. D. 11/02/1929 n. 274.

Articolo n. 7

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione o all'approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante il diritto del firmatario all'esercizio della libera professione.

Articolo n. 8

Le presenti norme sono in vigore a partire dal **1° gennaio 2008**

Articolo n. 9 (norma transitoria)

I Geometri già iscritti all'Albo professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono, a propria discrezione, richiedere al Collegio il rilascio del timbro previo pagamento delle relative spese. Se non provvederanno a richiedere il timbro potranno comunque utilizzare il proprio già in dotazione senza essere passibili di provvedimento ai sensi del precedente articolo 6, fatto salvo comunque il rispetto delle norme sull'esercizio abusivo della professione.